



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19
37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it e-mail tecnico@comune.caldiero.vr.it

Prot. n° 2495 - N° 14/12 Reg. Ord.

Caldiero, 23 febbraio 2012

ORDINANZA

**MODALITA' D'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI AL FINE DI TUTELARE LA
POPOLAZIONE, GLI ANIMALI E LE COLTIVAZIONI DI TERZI LIMITROFE AI TRATTAMENTI**

IL SINDACO

Premesso che, in alcuni terreni facenti parte del territorio comunale sono coltivate piante arboree, erbacee, colture estensive, ecc... e tali colture necessitano di trattamenti fitosanitari nel corso dell'anno;

Atteso che tali appezzamenti di terreno, data la particolare conformazione urbanistica del territorio di questo Comune, possono essere situati nelle vicinanze di abitazioni civili, spazi pubblici, di svago, di sport e divertimento e che i trattamenti, talvolta, vengono eseguiti in presenza di persone e/o animali con potenziale rischio sanitario;

Vista la normativa, articolata e consolidata negli anni, per quanto riguarda la produzione, vendita, deposito di prodotti fitosanitari, mentre presenta dei limiti nell'ambito dell'utilizzo e delle modalità di trattamento, prevedono solo che l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossiti e nocivi può essere effettuato esclusivamente da coloro che sono in possesso dell'apposita "autorizzazione regionale per l'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari", il cosiddetto ex "patentino dei fitofarmaci";

Ritenuto, pertanto, necessario regolamentare l'impiego dei prodotti fitosanitari sul territorio comunale;

Richiamato l'art. 27 del vigente "Regolamento di Polizia Urbana";

Visto il D.P.R. 24/04/2001 n° 290;

Visto il D.Lgs n° 194895 che recepisce la direttiva 91/414/CEE;

Acquisite le indicazioni e osservazioni di ULSS 20 di Verona;

Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000

ORDINA

l'impiego di prodotti fitosanitari deve seguire la buona prassi agronomica ed inoltre, al fine di tutelare le popolazioni, gli animali e le coltivazioni di terzi limitrofe ai trattamenti, ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- devono essere messe in atto tutte le precauzioni per evitare ricadute oltre il confine dell'appezzamento trattato;
- se esistono più principi attivi che producono lo stesso effetto, è necessario scegliere quello a minor impatto ambientale;
- i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento e nelle ore più fresche della giornata;
- se non diversamente indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario impiegato, in prossimità di abitazioni, l'atomizzatore deve essere utilizzato fino ad una distanza massima di 10 metri del confine dell'appezzamento con le abitazioni o con la strada;

- se non diversamente indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario impiegato, in prossimità di strade, fossi, canali e corpi idrici in generale l'atomizzatore e la barra di diserbo devono essere utilizzati fino ad una distanza massima di 10 metri dal confine o dal limite dell'appezzamento;
- per le colture presenti nell'area di rispetto soprindicata, deve essere utilizzata la lancia direzionale o il distributore di miscela con barra a bassa pressione posta molto vicino al terreno e dotata di schermature laterali in modo da limitare la dispersione degli aerosol;
- in occasione di ogni trattamento dovrà essere data opportuna comunicazione con un anticipo di 12 ore agli edifici confinanti o alla popolazione interessata nel caso di vicinanza con la strade, con mezzi idonei, circa il trattamento che sarà effettuato e la classificazione dello stesso, in modo che la popolazione possa, per maggior sicurezza, provvedere ad esempio a ritirare la biancheria stesa, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione, allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole ed abbeveratoi), rimuovere le automobili in sosta nei pressi dell'area interessata, ecc.. Detta comunicazione dovrà essere rimossa, nel caso di affissione, dopo 48 ore dall'effettuazione del trattamento, se non diversamente indicato in etichetta.

Eventuali trattamenti in deroga, nell'ambito del servizio pubblico, possono essere effettuati su espressa indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 20.

La revoca della precedente ordinanza n° 43/09 R.O. del 23 luglio 2009, prot. n° 8314.

INFORMA ED AVVERTE

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Fatte salve eventuali violazioni di carattere penale previste dall'art. 674 C.P., la presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L..

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero entro 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'albo comunale dell'ordinanza stessa.



IL SINDACO
Molinardi Giovanni